

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1015

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANTOVANI, ANGELONI, BALDELLI,
BALLESSE, LONDEI, MANCONI, NATALI e PIERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1994

Disposizioni finali per il completamento degli interventi a
favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dai
terremoti

ONOREVOLI SENATORI. - Il terremoto che ha colpito le Marche ed in particolare Ancona nel 1972 ha provocato ingentissimi danni al patrimonio edilizio delle città.

Nel solo comune di Ancona sono rimasti danneggiati circa 20 mila alloggi interessando circa 30 mila persone.

Ben 7.152 abitazioni sono state dichiarate inagibili: fra queste circa 3.800 sono state riscontrate recuperabili solo attraverso radicali ed organici interventi di ristrutturazione e di recupero.

Fra questi, ben 3.000 su un totale di 3.800, erano alloggi d'epoca siti nel centro storico del capoluogo.

Per fronteggiare la calamità lo Stato è intervenuto procedendo all'approvazione dei seguenti provvedimenti:

con decreto ministeriale febbraio 1972 si è provvedito alla «Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende operanti nei comuni della provincia di Ancona colpiti dal fenomeno sismico»;

con decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, poi modificato con decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, furono stabilite le provvidenze da erogarsi ai comuni marchigiani colpiti dagli eventi sismici del gennaio febbraio 1972;

con decreto-legge 3 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972 n. 484, furono emanate provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972;

con decreto-legge 17 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973 n. 205, furono stabilite altre provvidenze a favore delle popola-

zioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972.

Ulteriori provvedimenti sono stati dallo Stato assunti con la legge 11 novembre 1982, n. 828, per il completamento delle opere di ricostruzione e di sviluppo del Friuli-Venezia Giulia, colpiti dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate delle Marche, nonché con la legge 1° dicembre 1986 n. 879, pure riguardante il completamento della ricostruzione del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche.

Lo Stato ha via via assicurato mezzi finanziari per 152,83 miliardi di cui può constatarsi l'ottimo e sollecito impiego, si che sono stati ristrutturati per circa 85-90 per cento il rione Capodimonte e per circa il 70 per cento il rione Guasco-San Pietro con realizzazione di circa 1.000 alloggi, 200 unità immobiliari al piano terra, due ampi parcheggi, nonché edifici pubblici.

Deve anche riconoscersi che le modalità di ricostruzione del tessuto urbano e sociale dei quartieri danneggiati hanno comportato per l'amministrazione comunale apprezzamenti e riconoscimenti da parte di enti, università ed istituti d'Italia e d'Europa, divenendo modello di intervento per il risanamento dei centri storici Italiani.

Di particolare rilievo sociale si è rivelata anche la determinazione di intervenire su importanti strutture di carattere storico artistico monumentale della città millenaria, nella quale sono ancora visibili i segni per certi versi irrimediabili provocati dai 184 bombardamenti subiti dalla città nel corso della seconda guerra mondiale.

Tra le strutture storiche di cui è stato avviato il recupero spicca il Teatro delle Muse che è purtroppo l'unica struttura teatrale d'Italia che dal dopoguerra non ha ancora visto completati gli interventi, dan-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do alla città di Ancona un mortificante primato detenuto fino all'anno scorso, con Genova. Va inoltre avviato il recupero statico e il ripristino funzionale dei complessi monumentali ricadenti nell'area archeologica del centro storico di Ancona, fra questi incluso il Convento di S. Francesco, oltre che il consolidamento della Mole Vanvitelliana.

Ad oltre ventidue anni dalla calamità il problema del completamento della ricostruzione deve essere risolto con urgenza per venire incontro al visibile malcontento dei cittadini e per dare una risposta alle esigenze di vivibilità che la città esprime.

A ciò si aggiunge che costituisce grave nocumento per lo Stato lasciare situazioni di grave incompiutezza, pur avendo impegnato sensibili risorse, tutte utilmente impiegate.

Di queste esigenze si è fatto carico il consiglio comunale di Ancona unanimemente, si che questo disegno di legge è sicuramente ispirato a soddisfare obiettive esigenze di primario interesse pubblico e a valorizzare la funzione dello Stato.

Si ritiene pertanto che il finanziamento conclusivo delle leggi speciali sopra ricordate venga effettuato attingendo al finanziamento ordinario dello Stato, accantonando l'attingimento ai fondi di edilizia residenziale pubblica, assolutamente legittimo nelle pregresse contingenze emergenziali, ma più difficilmente protraibile, così come stabilito dalla Corte costituzionale in occasione di un giudizio su questione analoga (sentenza n. 241 del 1989).

Per quanto attiene al comune di Ascoli Piceno, il cui centro storico, è tra i più interessanti d'Italia, urge egualmente intervenire, atteso che le provvidenze statali di cui alla legge 17 maggio 1973, n. 205, emanata dopo i gravi danneggiamenti prodotti dal sisma del novembre 1972, si sono dimostrate inadeguate.

In particolare modo si avverte l'improrogabile esigenza di eseguire opere di consolidamento e di restauro di edifici storici di uso pubblico e di beni monumentali che, a seguito del sisma 1972, risultano ancora oggi compromesse nella loro integrità e funzionalità.

Si citano fra queste il complesso monumentale S. Agostino, il Teatro Filarmonici, il Parco Archeologico, la Porta Romana, la Fortezza Pia, il complesso monumentale di S. Angelo Magno.

Per quanto riguarda altri comuni delle Marche si tratta in prevalenza di interventi di entità modesta, ma non realizzabili con le risorse proprie dei comuni: ad esempio il completamento del ripristino della sede municipale di Camerano (1 miliardo), il completamento del ripristino del Teatro comunale e del Torrione di Sirolo (entrambi beni tutelati, con una spesa prevista di circa 800 milioni).

Infine due interventi si segnalano per la loro importanza: il completamento del Teatro «la Fenice» di Senigallia, per il quale già la legge 1° dicembre 1986, n. 879, aveva previsto un finanziamento, oggi da integrare anche in relazione alla scoperta di reperti archeologici nel corso dei lavori; e il completamento dei nuovi padiglioni della fiera di Ancona, dopo che gli originali sono stati demoliti a seguito del terremoto, un intervento quest'ultimo che consentirà all'ente una piena funzionalità.

In conclusione, questo disegno di legge consente di risolvere annosi problemi, di valorizzare un intervento statale a favore delle popolazioni delle Marche che ha già ottenuto risultati importanti, ancorchè parziali, e di chiudere definitivamente la legislazione cosiddetta speciale.

Gli onorevoli colleghi, in relazione ai primari interessi pubblici perseguiti dalla presente proposta, sono invitati a votarla.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Contributo straordinario per la ricostruzione dei comuni delle Marche)

1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dagli eventi sismici degli anni 1972, 1976 e 1981 è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999, di cui lire 4 miliardi annui destinati alla regione Marche per ottemperare a quanto disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 8 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734.

2. Per il completamento dei padiglioni dell'Ente Fiera di Ancona è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 3 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996.

Art. 2.

(Rideterminazione dei contributi)

1. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona, in attuazione del decreto-legge 8 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, il limite massimo del contributo a fondo perduto previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge, 17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 1° dicembre

1986, n. 879, è quantificato rispettivamente fino ad un massimo di cinque, otto, venti milioni di lire in base alla data del certificato di ultimazione lavori delle unità immobiliari risanate, sulle quali gli ex proprietari hanno esercitato il diritto di prelazione.

Art. 3.

(Contributi per gli interventi sul patrimonio artistico e ambientale)

1. Per gli interventi relativi al completamento del teatro «delle Muse» è concesso al comune di Ancona un contributo straordinario di lire 18 miliardi per il periodo 1995-1997 di cui 6 miliardi nel 1995, 6 miliardi nel 1996 e 6 miliardi nel 1997.

2. Per gli interventi relativi al completamento del teatro «La Fenice» di Senigallia è concesso al comune di Senigallia un contributo straordinario di lire 10 miliardi di cui 2 miliardi nel 1995, 4 miliardi nel 1996, 4 miliardi nel 1997.

3. Per provvedere al recupero statico e al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona, nonché al restauro e al consolidamento della Mole Vanvitelliana è autorizzata la spesa di lire 38 miliardi nel periodo 1995-1999, da iscriversi nel bilancio del Ministero per i beni culturali. Le relative quote sono determinate in lire 6 miliardi per il 1995, 7 miliardi per il 1996 e 7 miliardi per il 1997.

4. Per gli interventi di consolidamento della falesia e risanamento ambientale a tutela del parco archeologico e delle emergenze storico monumentali della zona Cappuccini Cardeto è concesso alla regione Marche un contributo di lire 15 miliardi nel periodo 1995-1998, di cui lire 2 miliardi per il 1995, lire 3 miliardi per il 1996 e lire 5 miliardi per il 1997.

5. Per il ripristino funzionale del Forte Malatesta del Sangallo in Ancona è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per il periodo 1995-1997, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei beni culturali. Le relative quote sono determinate in lire 2 miliardi

per il 1995, lire 3 miliardi per il 1996 e lire 3 miliardi per il 1997.

Art. 4.

(Contributo per il risanamento del centro storico di Ancona)

1. Per il completamento definitivo degli interventi nel centro storico di Ancona e per il raggiungimento delle finalità stabilite dall'articolo 13 del decreto-legge 8 ottobre 1972, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n.734, è concesso al comune di Ancona un contributo straordinario di lire 90 miliardi per il periodo 1995-1999. Le relative quote da accreditare al comune di Ancona sono determinate in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999 e sono iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Le eventuali residue unità immobiliari, realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, e con quelli messi direttamente a disposizione dal Ministero dei lavori pubblici e dal Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorchè ricadenti negli ambiti dei Piani di edilizia economica e popolare concesse in locazione o assegnate in proprietà con le modalità di cui agli articoli 16, 17 e 18 del titolo II del citato decreto-legge n. 552 del 1972, possono essere alienate secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. I relativi proventi, insieme a quelli provenienti dalle alienazioni, ai sensi della citata legge 24 dicembre 1993, n. 560, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ubicati nell'ambito del perimetro del centro storico, stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale delle Marche n. 1180 del 21 agosto 1973, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 552 del 1972, e successive modificazioni sono utilizzati dal comune di Ancona per il completamento del programma degli interventi nel centro

storico e per far fronte alle maggiori spese sopravvenute per l'attuazione del citato decreto-legge n. 658 del 1974 in relazione ad espropri, IVA compresa, o con carattere di opere generali.

Art. 5.

(Criteri per la determinazione del valore degli immobili e degli indennizzi)

1. Il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di cessione di ciascuna unità è determinato dall'UTE in base al costo di realizzazione dell'intervento, maggiorato di una quota per le spese di espropriazione e generali. Dal costo è detratta la quota di contributi di cui all'articolo 21».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1972, n. 734, è inserito il seguente:

«Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennità di esproprio, come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche l'8 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unità immobiliari ristrutturate, fatto salvo il caso di riassegnazioni parziali per le quali tale addebito sarà effettuato sino alla concorrenza della superficie espropriata».

Art. 6.

(Norme di copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 54 miliardi per il 1995, lire 60 miliardi per il 1996 e lire 58 miliardi nel 1997 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8405 iscritto allo stato di previsione della spesa

del Ministero dei lavori pubblici ai fini del bilancio triennale 1995-1997.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.